Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia

- Presidenza Nazionale -

"Centro di Assistenza Legale e Pensionistica"

Via della Batteria di Porta Furba, 34 - 00181 Roma - Tel. 06 8084270 - Fax 06 8078614

e mail: assistenzalegale@assofinanzieri.it

Indennità di buonuscita del Fondo di Assistenza per i Finanzieri

Rimborso IRPEF FAF: il paradosso dei 48 mesi

La vicenda del rimborso delle maggiori ritenute IRPEF applicate sull'indennità aggiuntiva di buonuscita erogata dal Fondo Assistenza Finanzieri (FAF) continua a riservare sviluppi che meritano particolare attenzione.

Con la recente sentenza n. 5764/2026, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando una precedente decisione favorevole a un gruppo di ex appartenenti alla Guardia di Finanza. Una pronuncia che non condividiamo e che si inserisce in un panorama giurisprudenziale tutt'altro che uniforme. Altre Corti di giustizia tributaria di secondo grado, tra cui quelle della Liguria e della Campania, hanno infatti adottato decisioni favorevoli ai contribuenti, riconoscendo le ragioni poste a fondamento delle richieste di rimborso. È proprio questa diversità di orientamenti a rendere necessario un chiarimento da parte della Corte di Cassazione.

Ma, prima ancora di soffermarci sulle decisioni dei giudici, riteniamo opportuno ricordare da dove nasce questa vicenda. Per quasi quarant'anni, a partire dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 2 del 5 febbraio 1986, l'indennità aggiuntiva di buonuscita FAF è stata assoggettata a un criterio di tassazione che escludeva l'applicazione della riduzione prevista dall'art. 19, comma 2-bis, del TUIR. Soltanto nell'aprile 2024, con la risposta a interpello n. 91, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l'applicabilità del trattamento fiscale più favorevole. Nel frattempo, il nostro Centro di Assistenza Legale ANFI aveva già avviato, a partire dal 2023, un'iniziativa volta a ottenere il rimborso delle maggiori imposte trattenute, attraverso la presentazione di numerose istanze nell'interesse degli ex finanzieri. Il riconoscimento intervenuto nel 2024 avrebbe dovuto rappresentare un passaggio decisivo anche per la soluzione delle posizioni pregresse.

È accaduto, invece, qualcosa di ben diverso.

L'Amministrazione finanziaria, dopo aver sostenuto per decenni un'interpretazione che escludeva il beneficio fiscale, ha opposto ai contribuenti il termine di decadenza di quarantotto mesi previsto dall'art. 38 del DPR n. 602/1973. Ed è proprio qui che emerge il paradosso. Per ottenere il rimborso, il finanziere avrebbe dovuto presentare domanda quando era ancora vigente un'interpretazione amministrativa che escludeva il beneficio e che, pertanto, avrebbe verosimilmente condotto al rigetto della richiesta. In altre parole, al contribuente viene oggi rimproverato di non aver contestato tempestivamente un trattamento fiscale che la stessa Amministrazione considerava corretto. A ciò si aggiunge un'ulteriore circostanza: il FAF non comunica ordinariamente al beneficiario la data dell'effettivo versamento all'Erario delle ritenute operate sulla liquidazione, dato che assume particolare rilievo nella ricostruzione dei termini per il rimborso.

È ragionevole pretendere dal contribuente una simile iniziativa, senza considerare il comportamento tenuto dall'Amministrazione finanziaria per quasi quarant'anni?

È possibile che le conseguenze di un'interpretazione successivamente modificata debbano ricadere interamente su chi quella tassazione l'ha subita?

E quale spazio deve essere riconosciuto, in una vicenda così particolare, ai principi di buona fede, correttezza e tutela del legittimo affidamento?

Sono domande alle quali riteniamo non sia stata ancora fornita una risposta soddisfacente. Nessuno mette in discussione l'esistenza di termini per esercitare il diritto al rimborso. Ma è proprio l'applicazione di tali termini alle particolari circostanze della vicenda FAF a richiedere un approfondimento.

Si sarebbe potuto affrontare il problema con una prospettiva meno restrittiva, anche valutando la questione sul piano prescrizionale, così da consentire a una platea più ampia di ex finanzieri di ottenere la restituzione delle maggiori imposte. La recente sentenza del Lazio si colloca in questo contesto.

Non possiamo condividere una soluzione che, a nostro giudizio, finisce per attribuire al contribuente tutte le conseguenze del comportamento interpretativo tenuto per decenni dalla stessa Amministrazione finanziaria.

Tanto più che altre Corti tributarie di secondo grado hanno raggiunto conclusioni differenti, come dimostrano, tra le altre, la sentenza della Liguria n. 470/2026 e le pronunce favorevoli intervenute in Campania.

Non si tratta, dunque, di una questione definitivamente risolta, ma di un contrasto interpretativo che merita di essere sottoposto all'attenzione della Suprema Corte.

Per queste ragioni il Centro di Assistenza Legale ANFI ha avviato le iniziative necessarie per proporre ricorso per Cassazione avverso la decisione sfavorevole della Corte tributaria del Lazio.

L'obiettivo è ottenere una pronuncia che affronti compiutamente le questioni giuridiche ancora controverse, con particolare riguardo all'applicazione dei termini per il rimborso e alla rilevanza dei principi di buona fede e legittimo affidamento. Riteniamo che la vicenda meriti di essere portata sino all'ultimo grado di giudizio, anche nell'interesse dei numerosi ex finanzieri che si trovano in situazioni analoghe.

Dopo quasi quarant'anni di maggiore tassazione, non possiamo considerare soddisfacente una soluzione che riconosce la correttezza del beneficio fiscale, ma nega a tanti contribuenti la possibilità di recuperare le somme trattenute.

La tutela dei diritti degli associati impone di continuare a sostenere questa iniziativa, con determinazione e nel rispetto delle istituzioni.

Con stima e gratitudine,

Responsabile del Centro di Assistenza Legale e Pensionistica

F.to Avv. Mario Bacci

PS: Per consentire ai lettori di approfondire direttamente la questione, mettiamo a disposizione a richiesta le due decisioni che testimoniano il diverso orientamento assunto dalla giurisprudenza tributaria: Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sentenza n. 5764/2026 - decisione sfavorevole ai contribuenti. Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, sentenza n. 470/2026 - decisione favorevole ai contribuenti.